STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE"

Articolo 1 - Denominazione e componenti

1. Promossa dal Comitato Distretto Aerospaziale Piemonte e su iniziativa di:
- "GE AVIO S.R.L.", società con unico socio,
- "CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO E PROVINCIA",
- "FINPIEMONTE S.p.A.",

è costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti c.c., un'associazione senza fini di lucro denominata

"Associazione Distretto Aerospaziale Piemonte"

siglabile "D.A.P." o "DAP", senza vincolo di spaziatura o interpunzione, di seguito indicata anche come "Associazione".

Articolo 2 – Sede

1. L'associazione ha la sede legale in Torino, all'indirizzo inizialmente indicato nell'atto costitutivo.
2. L'organo amministrativo può deliberare di trasferire nell'ambito del Comune di Torino l'indirizzo di tale sede e tale trasferimento non comporta modifica statutaria~~della sede legale~~.

Articolo 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è indeterminata.
2. L'Associazione potrà essere sciolta esclusivamente con delibera dell'Assemblea.

Articolo 4 – Scopo

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
2. L'Associazione si propone lo scopo di attuare tutte le iniziative idonee a garantire lo sviluppo e il consolidamento di un distretto tecnologico aerospaziale del Piemonte e la promozione delle eccellenze del settore aerospaziale presenti sul territorio piemontese, supportando con specifiche azioni la valorizzazione delle conoscenze scientifiche e delle capacità imprenditoriali presenti sul territorio, anche al fine di promuovere la nascita e/o lo sviluppo di PMI nella filiera aerospaziale, il tutto nel rispetto dei principi statali e comunitari in materia di aiuti alle imprese, laddove applicabili. L'Associazione ha lo scopo di creare una rete diffusa di aziende, enti di ricerca e Istituzioni su tutto il territorio piemontese finalizzata a indirizzare, promuovere e valorizzare le attività culturali, di formazione e di ricerca nel settore aerospaziale e capace di diffondere conoscenze e competenze dei soggetti operanti nel settore, favorendo lo sviluppo e la crescita di eccellenze del territorio regionale, anche valorizzando le complementarietà e creando sinergie negli investimenti.
3. Per gli scopi anzidetti l'Associazione raccoglie i contributi di soggetti pubblici e privati.

Articolo 5 – Attività

1. Nell'ambito degli scopi indicati dall'art. 4, l'Associazione può:
a) compiere analisi delle evoluzioni del settore aerospaziale, identificando e contestualizzando competenze e capacità, lacune e priorità tecnologiche, per la definizione di indirizzi strategici per il territorio;
b) identificare le tendenze del settore in ambito europeo ed internazionale al fine di favorire lo sviluppo di una strategia locale, a partire dell'esistente tessuto accademico e industriale regionale, in connessione con le indicazioni che emergono da tali contesti;
c) promuovere azioni di intervento e dialogo a livello regionale, svolgendo una funzione di orientamento e coordinamento tra gli attori del settore aeronautico e spaziale, Fondazioni e Associazioni di categoria in collaborazione con le Istituzioni per:
i. valutare opportunità di cooperazione con altri settori per lo sviluppo di tecnologie e competenze trasversali (Digital, Industria 4.0, Additive, AI…);
ii. attivare dialoghi ed attuare sinergie con altre iniziative ed organismi regionali attivi nel sistema regionale dell'innovazione al fine di coordinare gli interventi e massimizzarne l'impatto sul territorio;
iii. contribuire all'aggiornamento degli attuali piani formativi e alla eventuale definizioni di nuovi piani in relazione all'evoluzione delle esigenze del settore industriale;
d) promuovere azioni di intervento attraverso il CTNA (Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio) per coordinare le iniziative di sviluppo tecnologico in collaborazioni con altri distretti;
e) promuovere la collaborazione tra gli attori del sistema regionale del settore aeronautico e spazio con analoghe realtà europee ed internazionali~~e internazionali anche supportando le collaborazioni tra istituzioni regionale, nazionali ed europee~~.
A tal fine e nei limiti delle risorse disponibili, l'Associazione potrà altresì:
f) promuovere la diffusione delle conoscenze sulle linee di sviluppo tecnologico a livello globale;
g) promuovere la nascita di strutture comuni (laboratori congiunti, facility sperimentali, ...);
h) favorire il trasferimento tecnologico dalla Grande Impresa, dagli Atenei e dal mondo della ricerca alla Piccola e Media Impresa;
i) attivare, attraverso eventi dedicati all'Open Innovation, il dialogo con startup del territorio;
j) favorire la circolazione delle conoscenze e dei risultati della ricerca verso applicazioni industriali, completandone ove necessario il percorso di maturazione, a favore dei membri dell'Associazione e non solo, anche attraverso la collaborazione attiva con altri poli e distretti;
k) promuovere e sostenere iniziative di divulgazione di informazioni e conoscenze del settore e organizzare seminari e incontri su specifiche tematiche e su tecnologie abilitanti innovative ad alto potenziale di applicazione industriale e di ricaduta sulle competenze del settore aeronautico e spaziale;
l) favorire la disseminazione delle tecnologie sviluppate in ambito aeronautico e spazio verso altri settori quali, in particolare, quello dei trasporti e della mobilità;

m) supportare le istituzioni nella definizione di specifici programmi di formazione (ITS, lauree professionalizzanti, dottorati di ricerca, ect,) rivolti a personale tecnico del settore aerospaziale in collaborazione con Scuole/Atenei/Enti di formazione;
n) partecipare ad altre associazioni, fondazioni, o comunque altre organizzazioni che abbiano uno scopo affine o analogo al proprio e svolgere azioni idonee al perseguimento delle proprie finalità, compiendo ogni opportuno atto o contratto, attivo, passivo, associativo, anche di finanziamento e sottoscrivendo Convenzioni;
o) studiare, identificare, attivare strumenti e leve finanziarie a supporto dello sviluppo del settore aerospaziale;
p) partecipare a bandi e iniziative di finanziamento a livello regionale, nazionale e europeo;
q) promuovere la cultura aerospaziale.

Articolo 6 – Associati

1. Possono aderire all'Associazione enti pubblici, imprese, associazioni imprenditoriali o altri soggetti pubblici e privati, che condividono e rappresentano gli interessi e le finalità dell'Associazione nel settore aerospaziale e che intendono contribuire agli scopi dell'Associazione previsti dal presente Statuto.
2. Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie associative:
- Associati Fondatori, coloro che hanno partecipato~~partecipano~~ alla costituzione dell'Associazione o coloro~~e~~ che si sono già visti riconoscere detta qualifica alla~~entro la~~ data di adozione del presente Statuto. Detti associati~~,~~ versano, oltre a quanto definito nell'atto costitutivo, ~~altresì~~ una quota associativa annuale~~ordinaria~~;
- Associati Ordinari, coloro che partecipano alla Associazione versando una quota associativa annuale~~ordinaria~~, che può essere anche di entità diversa a seconda della categoria e del ruolo degli~~di~~ Associati (grandi imprese, PMI, distretti, università o enti di ricerca, etc.) e delle decisioni dei competenti organi dell'Associazione~~dell'Associazione~~;
- Associati Sostenitori, coloro che eventualmente partecipano alla Associazione versando in un'unica soluzione una quota associativa speciale definita per sostenere determinati~~determinate~~ e specifici progetti; la loro partecipazione all'Associazione è limitata alla durata dello specifico progetto che sostengono~~specifiche iniziative~~.
È tenuto, a cura dell'organo amministrativo, un apposito Albo degli Associati.
3.~~3. Finpiemonte contribuisce alla Associazione anche con la prestazione di servizi, incluse le funzioni di tesoreria, di cassa, di gestione e di organizzazione operativa delle attività dell'Associazione, il tutto secondo modalità da regolamentarsi con apposito contratto di servizio.~~
~~4.~~ Coloro che volessero aderire all'Associazione dovranno presentare una domanda al Consiglio Direttivo che deve contenere:
~~a~~ l'indicazione della denominazione e della sede della società, associazione di categoria, Università, centro di ricerca o ente richiedenti, nonché l'indicazione delle generalità e qualifiche della persona designata a rappresentare detti richiedenti presso l'Associazione;
~~b~~ la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di osservarne lo statuto e le deliberazioni degli organi associativi;

c. l'impegno a conferire la quota associativa annuale dovuta ai sensi del presente statuto, ovvero l'impegno a conferire la quota associativa speciale per consentire la realizzazione di specifiche finalità della Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo, valutata la rispondenza del richiedente ai requisiti di ammissibilità stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati, sottopone all'Assemblea degli Associati la richiesta di adesione ai sensi dell'art. 10.2 lettera c) e comunica al richiedente la decisione assunta, motivando l'eventuale diniego.

Articolo 7 – Perdita della qualifica di Associato

1. Gli Associati cessano di far parte dell'Associazione per morte, estinzione, fallimento, recesso, esclusione e decadenza.

2. Il recesso potrà essere esercitato senza preavviso nei casi previsti dalla legge per le società. E' comunque riconosciuta all'Associato la facoltà. In caso di recedere in ogni momento dall'Associazione recesso volontario, l'Associato dovrà, con un termine di preavviso di almeno sei tre mesi, inviando apposita indirizzare la comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, da sottoporre comunicarsi all'Assemblea ai sensi dell'art. 10 c. 2 lett. c). .

3. L'esclusione, nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge, è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I casi di esclusione proponibili dal Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- attività contrarie agli interessi ed alle finalità dell'Associazione;
- grave danno morale o materiale all'Associazione;
- grave inosservanza delle norme del presente statuto e dei regolamenti di esecuzione emanati;
- perdita dei requisiti di ammissibilità definiti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati.

4. Gli Associati fondatori che si sono visti riconoscere detta qualifica in un momento successivo alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e gli Associati ordinari decadono automaticamente in caso di morosità di oltre dodici mesi nel pagamento di quota associativa annuale. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea.

5. Gli Associati sostenitori perdono la qualifica di associato nel momento in cui lo specifico progetto sostenuto viene dichiarato concluso dall'Assemblea.

6. Gli Associati receduti, decaduti o esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né diritto ad alcun rimborso o alla ripetizione di eventuali quote versate, fermo in capo a questi l'obbligo di ottemperare al versamento delle quote ancora dovute.

Articolo 8 – Patrimonio e Apporti

1. Il Patrimonio indisponibile dell'Associazione è costituito da:
- un fondo iniziale indisponibile è costituito dai versamenti effettuati degli Associati Fondatori in sede di atto costitutivo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;
- da beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione;

-da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti che siano espressamente destinati ad integrazione del Patrimonio.

Le Entrate dell'Associazione sono costituite:

-dalle quote associative annualiordinarie, di entità diversa a seconda della categoria di Associati; le quote associativei contributi o apporti annuali per singolo Associato saranno propostiproposti dall'Organo amministrativo aii sensi del successivo art. 13 comma 414 lett b). La determinazione delle suddette quote associative annualiI suddetti contributi e/o apporti annuali saranno subordinati, per quanto riguarda gli enti pubblici, correlata al Piano di Sviluppo presentato agli Associati, sarà sottoposta all'approvazione al fine di una loro preventiva approvazione precedente dell'Assembleaall'Assemblea deliberativa previa verifica, da parte degli enti pubblici associati, della disponibilità di risorse nel bilancio dell'anno di riferimento;

-dalle quote associative speciali o altri contributi determinati dall'assemblea, che saranno subordinati, per quanto riguarda gli enti pubblici, al Piano di Sviluppo presentato agli Associati al fine di una loro preventiva approvazione precedente all'Assemblea;

-dal ricavato e proventi delle attività svolte dall'Associazione;

-da altri contributi pubblici e privati, nazionali o comunitari, occasionali o periodici;

-da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sull'impiego delle Entrate e delle componenti patrimoniali disponibili, comunque nei limiti tali da assicurare l'adeguatezza dello stesso alla realizzazione degli scopi e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte e che non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma costituente il fondo iniziale.

3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il raggiungimento delle attività associative e, in ogni caso, impiegati prioritariamente per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, e poi per il potenziamento delle attività della Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

4. Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, potranno assumere obbligazioni e impegni di spesa solo nei limiti delle previsioni del Bilancio Preventivo (Budget) approvato, anche su base pluriennale o delle relative variazioni.

Ogni deroga non autorizzata comporta la responsabilità da parte di coloro che hanno agito, con l'obbligo di mantenere indenne l'Associazione da ogni conseguenza al riguardo.

5. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione approva:

- il bilancio preventivo (Budget), accompagnato da un Piano di Sviluppo su base annuale e triennale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- il bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell'attività svolta e dalla relazione dell'organo di revisione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

6. All'Associazione è vietato distribuire residui o utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e riserve durante la vita dell'Associazione stessa, fatti salvi eventuali obblighi di legge.

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- l'organo di revisione dei Conti.

Articolo 10 – L'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea degli Associati delibera sulle seguenti materie:
a. approvazione del bilancio consuntivo;
b. approvazione del bilancio preventivo annuale (Budget) e approvazione del Piano di sviluppo portante le linee generali di attività dell'Associazione su base annuale e triennale, con evidenza degli aspetti strategici, organizzativi e finanziari;
c. ammissione, su proposta del Consiglio Direttivo, di ulteriori Associati ordinari o sostenitori, e perdita della qualifica di associato, nei casi e modi previsti dal presente statuto;
d. determinazione delle quote associative~~dei contributi~~ annuali dovute~~dovuti~~ da ciascuna categoria di Associati fondatori e ordinari, su proposta motivata del Consiglio Direttivo;
e. determinazione delle quote associative speciali per gli Associati sostenitori;
f. determinazione del numero di consiglieri designati dalle Grandi Imprese e dalle PMI e conseguente~~)~~ definizione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo, loro nomina e revoca nonché~~e~~ nomina e revoca del Presidente e dei due~~del~~ Vice Presidenti, approvando i compiti specifici del vicepresidente ~~Presidente~~ designato dalla Regione Piemonte, preventivamente individuati dal Consiglio Direttivo~~dalle aziende~~;
g. nomina dell'organo di revisione dei conti;
h. determinazione di compensi a favore dell'organo di revisione dei conti, nei limiti e in conformità alla legislazione tempo per tempo vigente;
i. modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
j. scioglimento e messa in liquidazione, nomina e poteri dell'organo di liquidazione e devoluzione del patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente sia presso la sede dell'Associazione che altrove, purché in Italia, almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo.
È altresì convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dall'organo di revisione nonché ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità a norma dell'articolo 20 del Codice Civile.
L'Assemblea è convocata con avviso di convocazione da inviarsi agli Associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, o due giorni prima in caso di comprovata urgenza.
L'avviso di convocazione deve essere inviato all'indirizzo comunicato dagli Associati, mediante posta elettronica, fax o lettera raccomandata, o consegna a mano. Nell'avviso di

convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e dell'eventuale seconda convocazione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente designato dalle aziende associate, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
5. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario da lui designato o da un notaio, in caso di Assemblea straordinaria.

Articolo 11 – Intervento in Assemblea

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea (anche mediante mezzi di telecomunicazione, ma comunque nel rispetto del principio di collegialità) tutti gli Associati che sono in regola con il versamento delle quote associative, fermo restando quanto disposto al precedente art. 7 comma 4.
2. Gli Associati che devono ancora corrispondere la quota associativa dell'anno precedente a quello di convocazione, partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
3. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. Ogni delegato può essere portatore di tre deleghe.
4. Ogni Associato, sotto la propria responsabilità, comunica tempestivamente il proprio indirizzo e ogni sua variazione.

Articolo 12 – ~~Presidente dell'Assemblea~~

~~1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente designato dalle aziende associate, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona scelta dall'Assemblea stessa.~~
~~2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario da lui designato o da un notaio.~~
~~3. Il Presidente designa un componente del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14, comma 2, con l'attribuzione di compiti e obiettivi specifici di particolare importanza nell'ambito delle attività dell'Associazione. Tale componente assume il ruolo di Vice Presidente, insieme a quello designato dalle aziende associate.~~

~~Articolo 13 –~~ Quorum deliberativi

1. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti degli Associati presenti, aventi diritto di voto, e con la presenza di almeno la metà degli Associati, in prima convocazione. È richiesto però il
voto favorevole di almeno la maggioranza degli Associati per le deliberazioni relative alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, e il voto favorevole dei tre quarti degli Associati per le delibere relative allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio, ai

sensi dell'art. 21, ultimo comma del Codice Civile. Le deliberazioni vengono trascritte su apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 13~~14~~ – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tredici consiglieri fino ad un massimo di diciannove, compreso il Presidente e~~ed~~ i due Vice Presidenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di due mandati.
2. I~~L~~~~a maggioranza dei~~ consiglieri sono espressi~~è espressa~~ dagli Associati~~,~~ ed in particolare:
a. due consiglieri designati~~particolare: - un consigliere designato~~ dalla Regione Piemonte~~,~~ a cui spettano rispettivamente
- ad uno~~spetta~~ la carica di Presidente del Consiglio Direttivo;~~, con la precisazione che la Regione~~
- all'altro l'attribuzione di compiti e obiettivi specifici di particolare importanza nell'ambito delle attività dell'Associazione individuati dal Consiglio Direttivo e successivamente approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 10 c. 2 lett. f) Tale componente assume il ruolo di Vice Presidente, insieme a quello designato dalle aziende associate
~~Piemonte può indicare il consigliere direttamente ovvero per il tramite di Finpiemonte s.p.a., ove dia mandato a quest'ultima di rappresentarla;~~
b. da un minimo di 3 a un massimo di 6 consiglieri designati dalle Grandi Imprese (limitando a 1 il numero dei consiglieri per ciascuna Grande Impresa);
c. da un minimo di 2 a un massimo di 5 consiglieri designati dalle PMI;
d. un consigliere designato dal Politecnico di Torino;
e. un consigliere designato dall'Università di Torino;
f. un consigliere designato dalla Camera di Commercio di Torino;
g. un consigliere designato da Finpiemonte s.p.a.;
h. un consigliere designato congiuntamente dal Comune di Torino
e dalla Città Metropolitana di Torino ovvero – nel caso di adesione di una soltanto di dette Istituzioni - da quella che sia Socia;
i. un consigliere designato congiuntamente dagli Enti di ricerca e formazione associati (diversi da Politecnico di Torino e Università di Torino~~).);~~
Tra i componenti del~~- un consigliere cooptato dal~~ Consiglio Direttivo designati~~su designazione del Presidente con compiti e obiettivi specifici nell'ambito delle attività dell'Associazione; tale consigliere assume la carica di Vice Presidente. Un altro Vice Presidente è designato~~ dalle aziende associate viene individuato un consigliere al quale vengono attribuite le funzioni di Vice Presidente ~~tra i componenti del Consiglio Direttivo~~ (garantendo l'alternanza tra la filiera aeronautica e quella spaziale) ed il quale eserciterà le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
~~ed esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o~~

~~impedimento.~~ Qualora, per qualsivoglia ragione, taluno dei soggetti sopra indicati non divenisse e/o non rimanesse Socio, il Consigliere di sua spettanza non verrà nominato ed il numero di componenti del Consiglio Direttivo verrà ridotto di conseguenza.

3. Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli tassativamente riservati dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea nel rispetto dell'oggetto e degli scopi associativi

4. Il Consiglio Direttivo:

~~a)~~ entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno, predispone il Bilancio consuntivo con il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli Associati;

~~b)~~ predispone il budget e il Piano di Sviluppo da sottoporre all'Assemblea e propone l'ammontare delle ~~eventuali~~ quote associative per l'anno successivo, sulla base di una valutazione relativa ai seguenti criteri: a. dimensione aziendale (solo per gli Associati che hanno forma di impresa e tenendo conto dell'effettiva operatività sul territorio piemontese e nell'ambito aerospaziale); b. rilevanza territoriale e potenzialità di intervento su ambiti e temi di interesse per l'Associazione~~;~~

~~c)~~ predispone ed adotta gli atti necessari a dare attuazione alle linee generali di attività approvate all'Assemblea;

~~d)~~ delega poteri e competenze al Presidente;

~~e)~~ nomina e revoca un eventuale Consigliere delegato, determinando i compiti nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge;

~~f)~~ nomina e revoca, su proposta del Presidente, ~~ove nominato,~~ il Direttore, determinandone compiti, poteri e compensi e vigilando sulla sua attività;

~~g)~~ propone all'Assemblea l'ammissione di ulteriori Associati, definendone anche la categoria di riferimento~~;~~

~~h)~~ cura le iniziative dell'Associazione e definisce le questioni da sottoporre all'Assemblea;

~~i)~~ decidere gli orientamenti generali dell'Associazione e le
politiche di comunicazione esterna;

~~j)~~ promuovere iniziative coerenti con le finalità dell'Associazione, individuando le modalità per la loro esecuzione nel rispetto di eventuali regolamenti;

~~k)~~ esprimere pareri nei confronti dell'Assemblea in merito alle proposte di modifica di~~dello~~ Statuto;

~~l)~~ approva eventuali regolamenti per il funzionamento degli organi sociali.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno. In ogni caso si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno la metà dei suoi membri.

6. Il Consiglio è convocato con avviso di convocazione, portante gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza mediante telegramma o fax o per
posta elettronica da inviare a tutti i Consiglieri ed a tutti i componenti dell'organo di Revisione dei Conti, all'indirizzo da loro comunicato all'Associazione, almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali il termine è ridotto a ventiquattro ore. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la

presenza effettiva della maggioranza dei suoi Membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente designato dalle aziende associate, oppure, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
8. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 14~~15~~ – Il Presidente

~~1.~~ Il Presidente è nominato dall'assemblea, su designazione della Regione Piemonte e per la prima volta in sede di atto costitutivo.
Dura in carica per il periodo indicato all'atto di nomina comunque non superiore a tre anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati.
2. Il Presidente:
~~a)~~ ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
~~b)~~ presiede e dirige i lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
~~c)~~ esercita le competenze eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo;
~~d)~~ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
~~e)~~ cura i rapporti interni tra organi dell'Associazione~~;~~
~~f) designa come Vice Presidente un componente del Consiglio Direttivo, con l'attribuzione di compiti e obiettivi specifici nell'ambito delle attività dell'Associazione~~
3. Nei casi di comprovata urgenza il Presidente può esercitare i soli atti improrogabili che, ove di competenza del Consiglio Direttivo, dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.

Articolo 15~~16~~ – Il Direttore

1. Il Direttore, ove nominato, sovrintende alla gestione dell'Associazione e delle iniziative intraprese. Il Direttore ha i poteri che gli sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Presidente ~~anche~~ mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti.

Articolo 16~~17~~ – Gratuità delle cariche

1. Al Presidente, ai Vice Presidenti e ai componenti del Consiglio Direttivo, per l'espletamento delle proprie funzioni, non spetta alcun compenso, salvo rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 17~~18~~ - Revisione dei conti

1. L'Associazione nomina un revisore dei conti avente la qualifica professionale richieste per la carica di Sindaco nelle società commerciali, che esercita il controllo dell'attività contabile e finanziaria dell'Associazione.
2. Il Revisore dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Articolo 18~~19~~ – Scioglimento e Liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e le attribuzioni.
2. L'eventuale patrimonio residuo~~netto~~ risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altro ente senza scopo di lucro~~altra Associazione~~ con finalità analoghe~~. o ripartito pro – quota fra gli Associati.~~

Articolo 19~~20~~ – Controversie

1. Qualunque controversia derivante o connessa al presente atto e i rapporti tra Associati dallo stesso atto dipendenti sarà di esclusiva competenza del foro di Torino.

Articolo 20~~21~~ – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

~~**Articolo 22 – Informativa**~~

~~Il Presidente trasmette agli enti pubblici aderenti i documenti di volta in volta richiesti dai rappresentanti da essi nominati relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.~~